



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

comunità terrestre e che la sicurezza non può essere progettata nei termini “spartitori” statalistici concepiti nel secolo scorso, perché si dispone, piuttosto, come valore giuridico condiviso, integrando un bene immateriale, da difendere in un sistema compiuto “di norme, di azioni, di interventi di natura sia preventiva ... sia repressiva” (p. 259): un percorso di attività cui non possono rimanere estranee le confessioni religiose.

Francesco Margiotta Broglio, con uno scritto in lingua francese, interessante e tecnico, tratteggia la singolare configurazione politica e giuridica della Città del Vaticano, e i termini del suo rapporto con l'Unione Europea, presso la quale, dalla fine del secolo scorso, è rappresentato da una Nunziatura apostolica. La dinamica dei “contatti”, ad avviso dell'A., implica di certo il riconoscimento della qualità di Stato all'ente territoriale cui ha dato vita il Trattato del 1929, ma si deve ritenere improbabile un suo ingresso a pieno titolo nell'UE, non tanto in considerazione dell'astensione della Santa Sede dalle competizioni temporali e della neutralità del suddetto Stato (sancite dall'art. 24 del Trattato del Laterano, e di fatto superate per l'adesione della Santa Sede alla CSCE e all'OSCE), quanto piuttosto per la strutturazione politica e giuridica della Città del Vaticano, che mal si armonizza con più norme del Trattato sull'Unione europea. Rimane ferma, comunque la possibilità che le rispettive autorità di governo addivengano ad accordi di collaborazione, come quelli già siglati in materia monetaria, e di certo dovranno essere rivisitate, in considerazione dell'appartenenza dell'Italia all'UE alcune convenzioni bilaterali che ora regolano le frontiere e lo scambio di merci tra i due Stati. Tutto questo, però, tenendo conto della dimensione universale della Chiesa cattolica e di come la missione di pace e di riconciliazione della Santa Sede si concili largamente con le finalità e i valori riconosciuti dall'UE.

Con specifico riferimento a una triste

e singolare vicenda umana, Paolo Moneta esprime un giudizio molto perplesso e richiama l'attenzione sulla sentenza di condanna di un sacerdote cattolico resa dal Tribunale internazionale per il Ruanda a seguito del conflitto etnico tra Hutu e Tutsi, mettendo in evidenza sia le discrasie e le contraddizioni che si rinvennero nelle testimonianze non comprovate e nelle deduzioni che hanno indotto l'organo giudicante ad adottare la sanzione, sia la scelta della procedura, sia il più generale disinteresse per un dramma fratricida che avrebbe richiesto una più consapevole presa di posizione anche da parte della ingente comunità cristiana presente sul territorio e delle sue autorità: un monito che certo suona a richiamo di come spesso alle enunciazioni dei principi non seguano adeguate iniziative di tutela dei diritti umani e della libertà religiosa.

Il volume, quindi, si presenta alla comunità scientifica con più considerazioni attuali e interessanti, che i diversi contributi, al di là dell'orientamento e dell'impegno speso da ciascuno, riescono a rendere con chiarezza, agilità di espressione e capacità di sintesi. Il lettore che già conosce la dinamica delle problematiche coglie con immediatezza la portata dei rilievi ed è stimolato a elaborarli e svilupparli. Lo studioso cui si è voluto rendere onore trova numerosi riferimenti ai risultati del suo percorso scientifico, ai temi e agli obiettivi specifici che la sua ricerca ha coltivato e ancora continua a sviluppare. Le discipline ecclesiasticistiche si evidenziano ancora una volta per la loro incisiva portata giuridica.

Flavia Petroncelli Hübler

Valentina Valentini, *Gli Stati Uniti e la religione. Separatismo e libertà religiosa nella democrazia americana*, CEDAM, 2010, pp. VIII-254.

Il sistema giuridico degli Stati Uniti, nel nostro Paese, ha sollecitato l'intrapre-

sa di più studi finalizzati alla comparazione giuridica; di certo, con riferimento alle materie ecclesiasticistiche, per le peculiari dimensioni lì assunte dal diritto di libertà religiosa e dal principio di separazione tra Stato e Chiese, e per come, nel tempo, si sono coniugate e bilanciate queste due fondamentali attese indelebilmente fissate nel 1° Emendamento del Bill of Rights del 1791.

Il diffuso sentimento religioso e la volontà di difendere l'appartenza confessionale hanno consentito lo sviluppo di un profondo rispetto verso ciascun credo e una costante ricerca di garantire dinamiche di crescita della società democratica esenti da ingerenze nella vita religiosa o da commistioni confessionali, senza che, per questo, la religione venisse relegata a mero fatto privato. Il diritto di libertà religiosa ha trovato espressioni capaci di svilupparne la portata, a livello individuale e collettivo, anche con riferimento agli spazi di azione delle Chiese, che si sono in più modi attivate per guadagnare dimensioni organizzative quanto più possibile autonome, pur nella loro perenne tensione orientata a conservare tradizioni fondative e contatti con la madrepatria europea; a ciò di certo astrette dalla concorrenza nel proselitismo, di carattere ecclesiale o solo settario, e dalla necessità di adattarsi alle attese organizzative ed economiche della società americana. Tutto questo si è svolto nel dispiegarsi di interventi legislativi degli Stati dell'Unione molto eterogenei, necessariamente osservanti del dettato costituzionale, ma piuttosto "aperti" nella sua interpretazione, che sono stati più volte ridimensionati dalle pronunce delle Corti di giustizia statali e dalla Corte Suprema protese a operare un continuo bilanciamento delle ragioni di due attese fondamentali che di continuo potevano dar vita a luoghi di sconfinamento: un'azione rivolta ad assicurare che la conquista di traguardi di libertà non si traducesse in qualsivoglia

agevolazione o ingerenza nella vita di una o più confessioni religiose.

All'analisi di questa realtà si rivolge anche il testo in commento, che l'A ha organizzato in due parti, sfornite di titolazione, rivolte rispettivamente, l'una all'analisi del ruolo della religione negli Stati Uniti, l'altra all'esame dei più rilevanti aspetti dell'incidenza del fattore religioso. Una terza parte di appendice documentale assicura, poi, in lingua originale, il supporto che l'A. ha ritenuto utile per comprendere il dispiegarsi del rapporto tra Stato e religione nel Paese. Tutto, come enunciato in premessa, sul filo "di un continuo raffronto con quella che è la realtà europea nella ricerca delle differenze e delle similitudini".

Con riferimento al cruciale ruolo della religione nella costruzione degli Stati Uniti d'America viene subito messo in evidenza come la presenza dell'elemento religioso acquisti rilevanza co-fondazionale per la collettività socio politica, là dove in Europa, in nome della religione, si tende a nette distinzioni o a contrapposizioni. La separazione tra lo Stato e le Chiese si pone in quel Paese a garanzia della non ingerenza dello Stato nella vita religiosa e, in questo senso la Corte Suprema opera quale moderatrice della libertà e dell'uguaglianza, dal momento che ciascuno Stato federale può, nel rispetto dei limiti posti dal 1° Emendamento, adottare propri provvedimenti anche nelle "materie di contatto".

Il processo che ha portato a siffatto assetto costituzionale, per l'A., è stato senz'altro influenzato dal pluralismo religioso che si è determinato nel Paese in seguito alla "frantumazione religiosa" europea del XVII° secolo, e dalla necessità di superare la forte commistione tra religione e politica che caratterizzava il governo di ciascun territorio. L'assenza di ceti sociali privilegiati ha favorito l'affermarsi delle idee di libertà religiosa e di tolleranza, consentendo l'avvio di un cammino di crescita laica e democratica

verso l'unità politica. In questo senso, il 1° Emendamento del Bill of Rights rappresenta la sintesi delle libertà fondamentali e impone con chiarezza "al massimo organo legislativo il divieto di porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una determinata chiesa" (p. 26), o che proibiscano il libero esercizio della fede: perché i costituenti "non volevano che una singola chiesa governasse l'America, ma parimenti desideravano che i valori e i principi della fede cristiana non fossero esclusi dalla vita della comunità". E, nel tempo, facendo leva sul XIV° Emendamento, la Corte Suprema "ha stabilito espressamente che le assemblee legislative statali, al pari del Congresso, sono incompetenti a porre in essere provvedimenti volti a limitare la libertà religiosa" (p. 28).

Delle due note e pluricommentate disposizioni del 1° Emendamento il testo traccia un'analisi volta a segnalare come la *Establishment Clause* imponga "una istituzionale divisione tra lo Stato e le Chiese, non certo fra lo Stato e la religione in genere" (p. 33); non si esclude pertanto la possibilità di una coincidenza di interessi, ma solo la pratica di privilegi verso un credo, per quanto esistano più letture del testo e la Corte Suprema si sia molto adoperata nell'elaborare criteri integrativi e limiti, dei quali l'A. dà un breve resoconto. Per la *Free Exercise Clause*, evidenza come essa imponga il divieto "di penalizzare o inibire l'esercizio di una fede religiosa", quindi comporti anche l'esigenza di definire garanzie e limiti in relazione alle condotte degli individui e per l'azione del legislatore; e, di fatto, su questo fronte si è dovuto dispiegare un forte impegno della Corte nella ricerca di soluzioni equilibrate.

La seconda parte del testo esordisce segnalando come la società americana tenda a caratterizzarsi per una simbologia religiosa civile. Si tratta di un popolo ancora intensamente religioso, con una presenza di lobbies religiose capaci di

influenzare la stessa politica. Sussiste una giornata nazionale dedicata alla preghiera, con formule pubbliche di invocazione nelle quali è presente la divinità. Aperti sono i riferimenti degli stessi Presidenti degli Stati Uniti alla propria dimensione religiosa. E, di fatto, non c'è protagonismo istituzionalizzato delle chiese, come avviene in alcuni Paesi europei, ma la religione permea pressoché tutte le espressioni della società civile, così che spesso, come ha sottolineato la dottrina (Mario Tedeschi), si crea l'occasione di pronunce legislative e giurisprudenziali su "questioni ecclesiastiche". Di seguito, l'A. evidenzia come la libertà religiosa individuale e la libertà di culto autorizzino l'adesione a qualsiasi fede o anche a nessuna, e incontrino limiti nella concretizzazione del relativo diritto solo quando si profilano condotte pericolose per la collettività, e come l'obiezione di coscienza accordi spazio a molte omissioni sostenute da motivazioni religiose. Per le confessioni religiose, che si dimensionano nell'ambito delle associazioni private e delle quali non si dà una definizione civile, l'A. segnala, sulla traccia dei rilievi di Silvio Ferrari, che sono oggetto "di un criterio di qualificazione incentrato sulla funzione (anziché sul contenuto) della religione e sul ruolo che essa gioca nella vita dell'uomo"; godono di ampia libertà organizzativa e di esercizio del culto, di agevolazioni fiscali per molteplici attività e possono svolgere anche attività commerciali purché queste non assumano carattere essenziale; possono essere di natura associativa o fondatizia e, fatta eccezione per le Churches, di fatto si sono organizzate attingendo agli schemi più avanzati delle strutture societarie.

Le confessioni religiose, peraltro, pur non godendo di alcun finanziamento diretto, beneficiano di aiuti privati incoraggiati da specifiche opportunità di deduzione fiscale, e di erogazioni pubbliche quando partecipano all'attuazione di progetti federali e statali: interventi che

l'A. esamina nel dettaglio, segnalando come "l'applicazione del principio di neutralità ha consentito un'applicazione maggiormente elastica dello stesso principio separatista, legando di fatto il divieto di aiuti economici ... a una valutazione delle attività che esse svolgono (p. 89), e come ciò possa anche comportare la costituzione di entità religiose *ad hoc*, che mirano ai benefici più che alla realizzazione di autentiche finalità religiose, dando vita a distorsioni di difficile repressione o controllo.

In ordine ai benefici assicurati per i ministri di culto, sulla traccia di quanto già sottolineato da Vittorio Parlato, l'A. segnala la portata dei più recenti interventi legislativi in ordine alle agevolazioni e alle garanzie della tutela della riservatezza.

Nel campo dell'assistenza spirituale, che lo Stato agevola anche con la remunerazione di cappellani che operano nelle strutture di costrizione e in altri pubblici servizi, si evidenzia come il principio di separazione consenta di accordare spazio alle certificazioni della qualità di ministro del culto rilasciate dalle confessioni religiose, e anche a forme di collaborazione, quando si renda necessario che i cappellani acquisiscano peculiari capacità di servizio (per gli addetti alle forze armate ecc.).

Brevi premesse sull'organizzazione del sistema scolastico inducono l'A. a segnalare il costante ruolo di sussidiarietà della scuola privata e come al divieto di finanziamenti diretti alle scuole confessionali si contrappongano diffuse forme di aiuto economico indiretto, rese a mezzo di benefici sostanziali assicurati agli alunni e alle loro famiglie. Per l'educazione religiosa degli alunni della scuola pubblica, l'esigenza di rispettare l'Establishment Clause ha indotto ad accordare nel monte ore scolastico spazi di libertà per la frequenza di corsi religiosamente orientati che si svolgono fuori dagli istituti pubblici, perché ogni uso di questi ultimi

a tal fine si sarebbe risolto in un *favor religionis*. Diversamente viene invece considerata l'occasionalità di incontri di studio nelle scuole su temi religiosi, dal momento che rifiutare questi e consentirne altri a differente oggetto integrerebbe una ingiusta discriminazione.

Tutto questo porta l'A. a concludere che tra gli Stati Uniti e gli Stati europei si diano più similitudini che differenze. E a tale tema è rivolto il paragrafo conclusivo della seconda parte del testo, dove si sottolinea che, "Se non si vuole escludere la religione dalla sfera sociale, non si possono non prevedere strumenti per collaborare con essa e con i suoi esponenti, soprattutto per ciò che concerne tutte quelle zone duplicemente interessate dallo Stato e dalle Chiese" (p. 148) e che "Ormai sembra che unanimemente ci si sia resi conto che la religione non può semplicemente essere relegata ad affare privato e, sebbene non debba diventare un problema pubblico, è sicuramente questione della comunità nazionale e internazionale, e come tale il moderno Stato laico e sociale non può ignorarla o relegarla nel dominio della contrattazione individuale" (p. 153). E si tratta di conclusioni che, per quanto concerne i sistemi democratici, mi sembra possano essere pienamente condivise.

Con riferimento allo sviluppo del testo, comunque, direi sia doveroso segnalare che la prima parte si fa apprezzare per la chiarezza dell'esposizione e per come riesce a presentare con sinteticità e ordine un sistema abbastanza complesso e senz'altro differente dalla struttura degli ordinamenti giuridici europei, ponendo peraltro solide basi per la comprensione del campo di analisi che deve seguire. La seconda parte, anch'essa di agevole lettura, nel rendere una efficace e documentata sintesi delle soluzioni che si sono andate adottando per assicurare che, nell'evolvere della società, si desse un corretto rilievo al primato della libertà religiosa, segnala i termini di un bilancia-

mento che si fa meno ansioso di applicare con rigore la regola della separazione, in ciò sostenuto dal tenore dei più recenti provvedimenti legislativi e da autorevoli pronunce della giurisprudenza. L'esposizione, peraltro, in entrambe le parti si avvale della più accreditata letteratura, italiana e straniera, e trae vantaggio dall'appendice documentale che integra la terza parte del testo, consentendo al lettore di verificare, almeno in parte, quanto nello svolgimento del discorso viene necessariamente dato per sintesi. C'è un'evidente ricerca di selezione della problematiche finalizzata all'obiettivo di mettere in luce concomitanze e disparità di trattamento del fattore religioso negli Stati Uniti rispetto a quanto si opera nell'occidente europeo, e al riguardo, forse, si forzano gli obiettivi e i risultati della comparazione enunciati in premessa. Certo è, comunque, l'esito di una forte sollecitazione a considerare il progressivo avvicinamento delle problematiche emergenti nell'uno e nell'altro continente: una realtà di sicuro connessa anche al processo di globalizzazione in atto. Tutto questo mi sembra concorra a definire il testo espositivo più che critico, ma capace di dare una più completa e aggiornata cognizione della disciplina del fattore religioso negli Stati Uniti d'America; utile, peraltro, perché diversi precedenti studi hanno di preferenza riguardato aspetti storici o problematiche di settore, con peculiare attenzione all'apporto della giurisprudenza; da apprezzare pure per la quantità di dati che fornisce: un contributo che spesso è un valido risultato dell'attività di ricerca dei più giovani; che orienta, anche, a ridimensionare in positivo alcune tentazioni radicali di emarginazione del religioso che in qualche Stato europeo, e nella stessa Unione, trovano ancora iniziative e sostegno.

Flavia Petroncelli Hübler

Francesco Zanchini di Castiglionchio, *Transizione della Chiesa? Momenti e problemi del post-concilio fra diritto e politica ecclesiale (1967-1991)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 7-249

Non è affatto facile dare una chiave di lettura univoca alle tematiche che Francesco Zanchini nel suo bel libro ha posto all'attenzione del lettore.

Vuoi perché gli argomenti trattati riflettono, e non potrebbe essere altrimenti, le inclinazioni ideologiche dell'Autore; vuoi, anche, per il piglio critico, seppur garbato, peculiarità che non difetta certo a Francesco Zanchini, con il quale si pone di fronte ai temi che affronta, non trascurando però, c'è da sottolinearlo, l'onestà culturale di chi è convinto fino in fondo delle cose che scrive, assumendone i rischi e le conseguenze delle quali, purtroppo, non è stato immune.

Sono precisazioni essenziali, che andavano fatte a beneficio di quanti non hanno avuto la fortuna di conoscere l'uomo, prima ancora che lo storico attento e il giurista scrupoloso.

Detto ciò il libro di Zanchini si apre con il ricordo dell'attacco che la CEI muove al giornale *Avvenire d'Italia* e all'arcivescovo di Bologna l'allora cardinale Giacomo Lercaro in quanto 'non in linea', a detta di alcuni prelati ai vertici della gerarchia petrina, con i principi affermati nei documenti conciliari del Vaticano II.

Ecco allora, che si materializza in capo alla Curia romana, una politica ecclesiastica tendente ad accentrare su di essa modi e temi che non fossero in alcun modo messi in discussione da frange minoritarie laiche e da intellettuali del quale lo stesso Zanchini è stato testimone, che in qualche modo ne minassero la portata.

Anzi, il conflitto silenzioso tra un'ermeneutica aperta all'innovazione riformatrice e lo strenuo sforzo riduzionista del blocco storico, minacciato nel contempo dalle aperture di una grandiosa e globale